

Gare pubbliche, quando il bando si può impugnare subito: la sentenza del TAR Sicilia

16 Aprile 2026

Nelle gare pubbliche, il ricorso immediato contro il bando rappresenta un'eccezione e non la regola. A ribadirlo è il **TAR Sicilia, Palermo, con la sentenza n. 1040/2026**, che offre un chiarimento utile per imprese e operatori economici chiamati a valutare tempi e modalità di tutela nelle procedure di affidamento.

La pronuncia nasce da un contenzioso relativo a una procedura di gara sopra soglia, articolata in numerosi lotti, nella quale l'operatore economico ricorrente aveva contestato diversi profili della lex specialis, ritenuti restrittivi della partecipazione e penalizzanti anche per le piccole e medie imprese. Il TAR, però, ha confermato un principio ormai consolidato: il bando di gara, di norma, si impugna insieme agli atti che ne fanno concreta applicazione, perché sono questi ultimi a rendere attuale la lesione della posizione dell'operatore.

L'impugnazione immediata è ammessa soltanto in presenza di clausole immediatamente escludenti, cioè di previsioni che impediscono sin dall'origine la partecipazione alla procedura oppure rendono impossibile formulare un'offerta seria, consapevole e sostenibile.

Secondo il quadro richiamato dal TAR, rientrano in questa categoria, tra gli altri, i casi di:

- oneri incomprensibili o manifestamente sproporzionati rispetto all'oggetto della gara;
- regole che rendano la partecipazione eccessivamente difficoltosa o addirittura impossibile;
- disposizioni abnormi o irragionevoli;
- condizioni negoziali tali da rendere il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso;
- obblighi contrari alla legge;
- gravi carenze nei dati essenziali per formulare l'offerta;
- mancata indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Di particolare interesse è il passaggio dedicato alle **clausole ambigue**.

Se una previsione della legge di gara non manifesta in modo immediato e oggettivo il proprio effetto escludente, non può essere considerata autonomamente lesiva. In questi casi, dunque, l'operatore economico non è tenuto a impugnare subito il bando, ma potrà far valere le proprie ragioni insieme all'eventuale provvedimento di esclusione o all'atto applicativo che renda concreta la lesione.

La sentenza richiama anche un aspetto procedurale di rilievo: **per i bandi autonomamente lesivi, il termine per l'impugnazione decorre dalla pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici**.

Un'indicazione importante per il corretto calcolo dei termini e per la gestione del contenzioso, soprattutto nelle procedure di maggiore complessità.

Per le imprese, il messaggio è chiaro: **non ogni criticità della lex specialis giustifica un ricorso immediato**.

Occorre distinguere con attenzione tra clausole realmente escludenti e previsioni che, pur problematiche o controverse, producono effetti lesivi soltanto in un momento successivo.

Per le stazioni appaltanti, invece, la pronuncia conferma l'esigenza di redigere atti di gara chiari, proporzionati e coerenti con i principi del Codice dei contratti pubblici, così da ridurre margini di incertezza e rischio di contenzioso.

Una decisione che merita attenzione anche sul territorio, perché offre un orientamento utile a imprese, tecnici e operatori impegnati quotidianamente nel mercato dei contratti pubblici.

Allegati

202601040_01_TAR_SICILIA

[Apri](#)



•



•



•



•